



Amministrazione Provinciale di Crotone

Via M. Nicoletta, 28 - 88900 CROTONE
Tel. 0962-952 321/218/327/307 Fax 0962-900972

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
NECESSARI AD ACCERTARE IL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
E L'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI
AI SENSI DELLA L. 10/1991, DPR 412/1993
E DPR 551/1999 NELLA PROVINCIA DI CROTONE**

*Approvato con
Delibera Consiglio Provinciale
nr. 13 del 21/08/2001*

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
CAPO I - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
CAPO II - FIGURE RESPONSABILI E OBBLIGHI.....	4
Art. 2 - RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO.....	4
Art. 3 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO.....	5
Art. 4 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE	5
Art. 5 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE CHE EFFETTUA LA MANUTENZIONE.....	5
Art. 6 – OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	6
CAPO III - PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA.....	7
Art. 7 – OBBLIGHI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTROLLI	7
Art. 8 – ATTIVAZIONE FASE TRANSITORIA DI CERTIFICAZIONE	7
Art. 9 – OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H	7
Art. 10 – CONTROLLI DELLA PROVINCIA.....	8
Art. 11 – AVVISO DI VISITA ALL’UTENTE.....	8
Art. 12 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DA RILEVARE.....	9
Art. 13 – ESITO DELLE VERIFICHE.....	10
CAPO IV – SANZIONI E COSTI.....	11
Art. 14– SANZIONI	11
Art. 15 – COSTI DEI CONTROLLI DELLA PROVINCIA.....	11
Art. 16 – RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI	12
CAPO V - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI E CAMPAGNA DI INFORMAZIONE	13
Art. 17 – FORMAZIONE DEI VERIFICATORI.....	13
Art. 18 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE.....	13
ALLEGATO A	14
ZONE CLIMATICHE	14
ALLEGATO B: DEFINIZIONI.....	16

CAPO I - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione della normativa prevista dall'art. 11 (esercizio e manutenzione degli impianti termici e controllo relativo), commi 18 e 20 del D.P.R. n° 412/1993 come modificati dal D.P.R. 551/1999 (la Provincia promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettua, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico).

Dette verifiche sono da effettuarsi a cura della Provincia di Crotone in tutti i Comuni appartenenti ad essa con la sola esclusione del Comune di Crotone, in quanto avente popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare superiore a 4 kW, con esclusione di apparecchi singoli, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldia acqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo.

CAPO II - FIGURE RESPONSABILI E OBBLIGHI

Art. 2 - RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 412/1993, come modificato dal DPR 551/1999 il responsabile dell'impianto termico si individua in modo diverso a seconda delle differenti potenze nominali dell'impianto:

1) Per impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

1.1) è **responsabile dell'esercizio**:

il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;

l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

In particolare la responsabilità dell'esercizio non può essere delegata a soggetto terzo.

1.2) è **responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche** :

il proprietario, se occupante o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto, che assume il ruolo di terzo responsabile;

l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto, che assume il ruolo di terzo responsabile ;

il manutentore dell'impianto, se delegato quale terzo responsabile; l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 10/1991 deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; il terzo nominato responsabile inoltre comunica, (ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993) entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia; al medesimo Ente comunica inoltre immediatamente eventuali revoche o dimissioni dell'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2) Per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW:

2.1) è **responsabile dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche**:

il terzo responsabile, se delegato dal proprietario o dall'amministratore; l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 10/1991 deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; il terzo nominato responsabile inoltre (ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993) comunica entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia; al medesimo Ente comunica inoltre immediatamente eventuali revoche o dimissioni dell'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto;

l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile;
i proprietari dell'immobile che non abbiamo nominato un amministratore, né incaricato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto (allegato G al DPR 412/1993) o di centrale (allegato F al DPR 412/1993), assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

Il soggetto responsabile dell'esercizio è tenuto tra l'altro:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/1993, e più precisamente a seconda della zona climatica di appartenenza dei singoli Comuni della Provincia di Crotone come riportato nell'allegato A al presente regolamento.
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa art. 4 del DPR 412/1993 ed in particolare:
 - o 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - o 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Il responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche ha i seguenti obblighi:

- sottoporre l'impianto termico alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. In mancanza di indicazioni specifiche vanno effettuati i controlli di cui all'allegato H del DPR 551/1999 con periodicità almeno annuale
- effettuare le verifiche del rendimento di combustione e del controllo dei fumi almeno una volta l'anno per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità dei controlli di cui al punto precedente
- conservare il libretto di impianto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW
- compilare il libretto di cui al punto precedente a seguito delle verifiche periodiche
- conservare allegato al libretto, il rapporto di lavoro di cui all'art 5 rilasciato dall'operatore che effettua la manutenzione.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE CHE EFFETTUA LA MANUTENZIONE

L'operatore che effettua il controllo dell'impianto e/o la periodica manutenzione ha tra l'altro i seguenti obblighi:

- al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta ed allegarne l'originale al libretto di cui all'art.4. In caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'allegato H del DPR 551/1999
- nel caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW, fare pervenire alla Provincia copia del modello H di cui al punto precedente ai fini delle procedure di controllo da parte dell'Ente di cui all'art. 8

Art. 6 – OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto

termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata alla Provincia, Ufficio controllo impianti termici, presso la sede della Provincia di Crotone via Mario Nicoletta n° 28, 88900 Crotone. Per scheda si intende copia fotostatica della parte del libretto ove sono indicate l'ubicazione dell'impianto e le specifiche tecniche contenute nell'allegato G del D.P.R. 412/1993

CAPO III - PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA

Art. 7 – OBBLIGHI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTROLLI

La Provincia ai sensi dell'art. 11 comma 18 del DPR 412/1993, come modificato dall'art. 13 del DPR 551/1999 è tenuta ad effettuare con cadenza almeno biennale e con oneri a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto

Art. 8 – ATTIVAZIONE FASE TRANSITORIA DI CERTIFICAZIONE

Limitatamente agli impianti termici di potenza nominale inferiore a 35 KW, è attivata la fase transitoria, ai sensi dell'art. 11 comma 20 del DPR 412/1993, come modificato dall'art. 15 del DPR 551/1999, il cui termine è di un anno dalla data di inizio fissata dalla G.P. con l'atto di pianificazione e attivazione dell'Ufficio competente.

Per gli effetti di detto provvedimento, che viene reso noto alla popolazione interessata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA è stabilito che i controlli si intendano effettuati nel caso in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili, trasmettano per conto dei proprietari entro il periodo di cui sopra, apposita dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato H del DPR 551/1999, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso in cui la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di cui al DPR 412/1993 come modificato dal D.P.R. 551/1999 con riferimento all'ultima delle verifiche periodiche.

Ai sensi del comma precedente, nel caso di verifica del rendimento di combustione e controllo dei fumi con periodicità biennale, il manutentore deve comunque sempre riportare sul modello H i dati relativi a tali verifiche trascrivendo i risultati dell'ultima verifica effettuata, anche se si tratta di dati rilevati da un altro soggetto; in tal caso il manutentore riporta nel campo "Osservazioni" del modello H, la data a cui si riferiscono i valori indicati (se diversa da quella del controllo) e la Ragione Sociale del manutentore (se diversa da quella indicata sulla dichiarazione).

Art. 9 – OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H

Ai sensi del comma 20 art. 11 del DPR 412/1993, come modificato dall'art. 15 del DPR 551/1999 è istituito per manutentori e terzi responsabili l'obbligo di consegna periodica alla Provincia servizio "Ufficio controllo impianti termici", delle dichiarazioni di cui all'art 8 entro 60 giorni dalla data del controllo.

Con successivo provvedimento, sentite le Associazioni di Categoria, verranno disciplinati i criteri attraverso cui gli operatori dovranno adeguarsi all'obbligo di trasmissione dei dati tramite supporto informatico standardizzato.

La procedura di consegna alla Provincia del modello H deve svolgersi a carico dell'utenza e potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) consegnando il modello alla Provincia di Crotone;
- b) trasmettendo via posta o telematica il modello sottoscritto ed accompagnato da fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Il modello dovrà essere accompagnato da un versamento, stabilito in funzione della potenza termica nominale al focolare (Pn) dell'impianto, come stabilito nell'articolo 15.

Tale versamento potrà essere effettuato presso gli Uffici Postali, versando l'importo dovuto sull'apposito conto corrente allegando una delle ricevute del versamento al modello H.

Qualora l'utente, pur trasmettendo il modello, non effettua il versamento di cui sopra, lo stesso è considerato nullo e, pertanto, sarà assimilato alle verifiche di coloro che non hanno presentato il modello H.

I soggetti responsabili d'impianto che avranno aderito alla fase transitoria e presentato il modello H saranno soggetti da parte dell'Ente a controlli a campione; tali controlli non comporteranno alcun onere a carico dell'utente.

Art. 10 – CONTROLLI DELLA PROVINCIA

La Provincia effettuerà controlli con cadenza annuale volti ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nelle seguenti misure:

almeno il 5 % tra gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW per i quali sia pervenuto, entro il termine della fase transitoria di cui all'art. 8, il modello H regolarmente compilato in ogni sua parte e recante la firma ed il timbro di un operatore abilitato;

la totalità degli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW per i quali non sia pervenuto il modello H entro il termine di cui al punto precedente;

la totalità degli impianti di potenza nominale uguale o superiore a 35 KW.

Art. 11 – AVVISO DI VISITA ALL'UTENTE

Le verifiche a campione e/o d'ufficio, ai sensi dell'Art. 11 comma 12 del DPR 412/1993, saranno effettuate preferibilmente nella stagione invernale previo preavviso all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione.

Ai sensi dell'Art. 9 comma 7 del DPR 412/1993, nel caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare, di competenza del richiedente, comporterà l'applicazione della tariffa relativa al controllo d'ufficio per impianto inferiore ai 35 kW.

L'effettuazione di verifica su un impianto da parte della Provincia viene comunicata al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni di anticipo, mediante apposita comunicazione, recante intestazione "Provincia di Crotone" su cui sarà indicato il giorno previsto per la visita di controllo.

Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, deve, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di avviso, contattare telefonicamente la Provincia, ai numeri telefonici e nell'orario indicato nell'avviso stesso, per concordare una nuova data.

Qualora la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile ai proprietari, utilizzatori o amministratori, viene inviata all'utente lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante una nuova data utile per la visita. Qualora la verifica non possa nuovamente essere effettuata per i medesimi motivi di cui sopra viene fatto addebito al responsabile dell'impianto, della somma prevista dal 2° comma dell'articolo 15 del presente regolamento, da versare alla Provincia a titolo di rimborso spese.

La verifica di cui sopra sarà effettuata in altra data, previo invio di seconda raccomandata.

Qualora anche questa terza verifica non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvede a comunicare il fatto al Sindaco, per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Al momento della visita a domicilio per la verifica dell'impianto, l'operatore deve presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e deve essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Art. 12 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DA RILEVARE

Le verifiche degli impianti termici, previste ed elencate nel presente articolo, saranno effettuate da Tecnici dipendenti dell'Ente o da soggetti terzi da questo incaricati.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi suddetti, avverrà nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 Art. 11 del DPR 412/1993.

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita di controllo, che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto che ne curerà la conservazione. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

In particolare il verificatore accerterà:

le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;

che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;

che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di Legge.

Verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e DPR 412/1993, i seguenti parametri:

A) Impianti con Pn minore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimenti di combustione a potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica sistema aerazione locali;
- registrazione dei risultati delle prove sul "libretto di impianto";

B) Impianti con Pn uguale o maggiore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile;
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore ;
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimento di combustione convenzionale alla potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- taratura dispositivi regolazione e controllo;
- esistenza ed aggiornamento del cartello indicanti i periodi di funzionamento.

Inoltre nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale (allegato F del DPR 412/1993) e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore.

Art. 13 – ESITO DELLE VERIFICHE

In caso di verifica con esito di accertamento favorevole, una copia del documento di verifica viene allegata al libretto di impianto o di centrale e costituisce documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. n° 412/1993 come modificato dal DPR 551/1999. In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Qualora invece a seguito della verifica venga accertato che l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, non risultano a norma di legge, viene assegnato un termine utile per provvedere alla rimozione delle anomalie.

La Provincia accerta l'avvenuta rimozione delle anomalie adottando, a sua discrezione, i seguenti strumenti:

limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW, tramite il ricevimento entro il termine assegnato del modello H debitamente firmato e timbrato da manutentore abilitato da cui risulti l'avvenuto adeguamento dell'impianto ai dettami dei DPR 412/1993 e 551/1999

per gli impianti potenza nominale uguale o superiore a 35 KW tramite il ricevimento entro il termine assegnato di adeguata documentazione tecnica che certifichi l'eliminazione delle anomalie riscontrate

in tutti i casi è facoltà della Provincia effettuare una seconda visita di controllo che verrà comunicata mediante la procedura di cui all'art. 11

Nel caso in cui non venga accertata l'eliminazione delle anomalie riscontrate entro il termine stabilito, si comunica il fatto al Sindaco, per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge previste dall'art. 34, comma 5, della Legge n° 10/1991, ovvero sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire (da 516.46 a 2.582.28 Euro).

CAPO IV – SANZIONI E COSTI

Art. 14– SANZIONI

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto per il quale venga riscontrato con le modalità del presente regolamento, il non rispetto della normativa vigente in materia di contenimento di consumi di energia, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione (516,46 Euro) e non superiore a lire cinquemilioni (2582,28 Euro) come previsto dall'art. 34, comma 5, della Legge n° 10/1991.

Il responsabile dell'impianto che non affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate sono puniti con le sanzioni previste dall'art.16 della legge 46/1990

ai soggetti abilitati di cui al punto precedente che non rispettano le norme relative alla sicurezza degli impianti, si applicano i provvedimento previsti dal comma 2 art. 16 della legge 46/1990

Il soggetto che rilascia dichiarazioni che risultino mendaci è punito con le sanzioni penali previste dalla legge 4 gennaio 1969, n. 15

Art. 15 – COSTI DEI CONTROLLI DELLA PROVINCIA

1. La procedura di trasmissione alla provincia del modello H ai fini della fase transitoria di cui all'art. 8 dovrà essere accompagnata da un versamento pari a:

£. 18.000 (9,30 Euro) per impianto termico con potenza nominale minore di 35 KW;

£. 25.000 (12,91 Euro) per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 KW e 60 KW;

£. 35.000 (18,08 Euro) per impianto termico con potenza nominale compresa tra 60 KW e 350 KW;

£. 50.000 (25,82.Euro) per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore di 350 KW;

£. 20.000 (10,33.Euro) per ogni generatore di calore in più rispetto al primo.

2. Le verifiche sul campo effettuate dalla Provincia sono a carico degli utenti secondo le seguenti modalità:

visita su impianto di potenza nominale inferiore a 35 KW:

- o se è stato correttamente trasmesso il modello H: gratuita ovvero compresa nella somma già versata alla consegna del modello H;
 - o se non è stato trasmesso il modello H: lire 100.000 centomila (51,65 Euro)
 - visita su impianto di potenza nominale maggiore o uguale a 35 KW e minore di 60 KW
 - o se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 50.000 cinquantamila (25,82.Euro)
 - o se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 200.000 duecentomila (103,29.Euro) visita su impianto di potenza nominale maggiore o uguale a 60 KW e minore di 350 KW
 - o se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 100.000 centomila (51,65 Euro)
 - o se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 1.000.000 unmilione (516,43 Euro)
 - visita su impianto di potenza nominale maggiore o uguale a 350 KW
 - o se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 200.000 duecentomila (103,29 Euro)
 - o se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: costo lire 2.500.000 duemilionicinquecentomila (1291,14 Euro)
3. L'eventuale seconda visita ai sensi dell'art. 13 viene effettuata gratuitamente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14.

Art. 16 – RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI

Nei confronti degli utenti che non adempiono spontaneamente al pagamento:

dei costi relativi alle verifiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento ;

del rimborso spese per la verifica non effettuata, di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

La Provincia attiva le procedure necessarie per la riscossione delle predette somme.

CAPO V - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI E CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Art. 17 – FORMAZIONE DEI VERIFICATORI

Per la formazione dei verificatori è organizzato dall'Ente un corso aperto a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria;
- b) diploma di perito industriale con indirizzo di specializzazione in: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industrie meccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, operatore delle macchine utensili, installatore di impianti idrotermo sanitari, installatore di impianti idraulici-termici-frigorista, diploma di perito elettronico o elettrotecnico, rilasciati da Istituti Tecnici Industriali o Istituti Professionali di Stato per l'Industria e l'Artigianato, statali o legalmente riconosciuti;
- c) diploma di scuola media superiore generico con relativo attestato di qualifica conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'art. 3. comma 1, lettera C, della Legge n° 46/1990, rilasciato dai centri di formazione professionale, ai sensi della Legge 21.12.1978 n° 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale".

Art. 18 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

La Provincia effettua una campagna di informazione, rivolta agli utenti, puntuale e capillare, così articolata:

- invio a casa di ogni nucleo familiare e operatore economico di depliant informativo;
- fornitura a tutti i Comuni del depliant di cui al punto precedente;
- diffusione dell'iniziativa tramite giornali, televisioni e radio locali;
- giornate di studio rivolte agli operatori del settore abilitati ai sensi della legge n° 46/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti";


assemblee pubbliche rivolte ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per illustrare l'iniziativa intrapresa.

ALLEGATO A 1

ZONE CLIMATICHE		Durata giornaliera di attivazione consentita (art. 9 del DPR 412/1993)
Zona B	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e non superiore a 900	8 ore al giorno dal 1 dicembre al 31 marzo
Zona C	comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;	10 ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo
Zona D	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;	12 ore al giorno dal 1 novembre al 15 aprile
Zona E	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;	14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile

COMUNE	ZONA	GRADI/GIORNO	ALTEZZA Mt. S.I.mare
Belvedere di Spinello	C	1383	330
Caccuri	D	2094	646
Carfizzi	D	1827	512
Casabona	C	1362	287
Castelsilano	E	2600	900
Cerenzia	E	2123	664
Cirò	D	1571	351
Cirò Marina	B	845	5
Cotronei	D	1846	502
Crotone	B	899	8
Crucoli	D	1547	380
Cutro	C	1167	220
Isola di Capo Rizzuto	C	991	90
Melissa	C	1287	256
Mesoraca	D	1671	415
Pallagorio	D	1898	554
Petilia Policastro	D	1681	436
Rocca di Neto	C	1132	165
Roccabernarda	C	1083	180
S. Mauro Marchesato	C	1356	282
S. Nicola dell'Alto	D	1966	579
Santa Severina	D	1434	326
Savelli	E	2909	1014
Scandale	D	1440	350
Strongoli	D	1467	342
Umbriatico	D	1633	422
Verzino	D	1888	549

¹ Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del D.P.R. 412/1993, la tabella in allegato A, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni del territorio comunale, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.



ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

(Rif. DPR 412/1993)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per "**edificio**", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- b) per "**edificio di proprietà pubblica**", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- c) per "**edificio adibito ad uso pubblico**", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- d) per "**edificio di nuova costruzione**", salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- e) per "**climatizzazione invernale**", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- f) per "**impianto termico**", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- g) per "**impianto termico di nuova installazione**", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- h) per "**manutenzione ordinaria dell'impianto termico**", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- i) per "**manutenzione straordinaria dell'impianto termico**", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- j) per "**proprietario dell'impianto termico**", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- k) per "**ristrutturazione di un impianto termico**", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- l) per "**sostituzione di un generatore di calore**", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- m) per "**esercizio e manutenzione di un impianto termico**", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- n) per "**terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad

assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

o) per "**valori nominali**" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

p) per "**potenza termica del focolare**" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

q) per "**potenza termica convenzionale**" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

r) per "**potenza termica utile**" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per "**rendimento di combustione**", sinonimo di "**rendimento termico convenzionale**" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

t) per "**rendimento termico utile**" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

u) per "**temperatura dell'aria in un ambiente**", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

v) per "**gradi giorno**" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).

w) z) per "**controlli e verifiche**" la provincia o il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dall'esercente gli impianti.